



# Comune di San Giuliano Milanese

Provincia di Milano

C.A.P. 20098

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONSULTAZIONE  
DEI CITTADINI  
ED I REFERENDUM



15 SET. 1993

## Capo I - PRINCIPI GENERALI

|   |      |   |
|---|------|---|
| Art. 1 - Finalità e contenuti               | pag. | 1 |
| Art. 2 - Istituti di consultazione popolare | "    | 1 |

## Capo II - ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI

|   |   |   |
|---|---|---|
| Art. 3 - Finalità   | " | 3 |
| Art. 4 - Convocazione - Iniziativa e modalità                       | " | 3 |
| Art. 5 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione<br>Conclusioni | " | 4 |

## Capo III - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

|  |   |   |
|--|---|---|
| Art. 6 - Finalità e metodi                     | " | 5 |
| Art. 7 - Organizzazione                        | " | 5 |
| Art. 8 - Consultazione - Esito - Utilizzazione | " | 6 |

## Capo IV - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

|   |   |   |
|---|---|---|
| Art. 9 - Finalità                                   | " | 8 |
| Art.10 - Referendum ammessi - Data di effettuazione | " | 8 |
| Art.11 - Iniziativa referendaria                    | " | 8 |
| Art.12 - Procedimento referendario                  | " | 8 |

## Capo V - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

|   |   |    |
|---|---|----|
| Art.13 - Norme generali                         | " | 13 |
| Art.14 - Indizione del referendum               | " | 13 |
| Art.15 - Chiusura delle operazioni referendarie | " | 15 |

## Capo VI - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

|  |   |    |
|--|---|----|
| Art.16 - Organizzazione                            | " | 16 |
| Art.17 - I certificati elettorali                  | " | 16 |
| Art.18 - L'ufficio di sezione                      | " | 17 |
| Art.19 - Organizzazione ed orario delle operazioni | " | 17 |
| Art.20 - Determinazioni risultati del referendum   | " | 19 |



## Capo VII - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

|  |      |    |
|--|------|----|
| Art.21 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti     | pag. | 22 |
| Art.22 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni | "    | 22 |

## Capo VIII - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

|   |   |    |
|---|---|----|
| Art.23 - Provvedimenti del Consiglio Comunale | " | 23 |
| Art.24 - Informazione dei cittadini           | " | 23 |

## Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI

|   |   |    |
|---|---|----|
| Art.25 - Disciplina del procedimento referendario | " | 24 |
| Art.26 - Scheda per il referendum                 | " | 24 |
| Art.27 - Entrata in vigore                        | " | 24 |



## Capo I

### PRINCIPI GENERALI

#### ART.1

##### Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art.6 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale esercitano il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione ed all'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun Istituto di consultazione popolare.
4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art.12 "disposizioni sulla legge generale" del vigente codice civile.

#### ART.2

##### Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:



- a) assemblee pubbliche - forum dei cittadini;
- b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
- c) referendum consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.



## Capo II

### ASSEMBLEE PUBBLICHE FORUM DEI CITTADINI

#### Art.3 Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
  - a) l'istituzione ed il funzionamento di servizi pubblici;
  - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
  - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
  - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e dello loro attività;
  - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

#### Art.4 Convocazione - Iniziativa e modalità

1. la convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
  - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi




- maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
- b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
  - c) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini, secondo l'apposito regolamento.
4. Alle assemblee il Sindaco invita il presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.

#### Art.5

#### Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta.
4. Le conclusioni dell'assemblea possono essere espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.
4. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.



### CAPO III

## CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

### Art.6


#### Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relativa ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, i tempi, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del servizio.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
  - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
  - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale da definire in base a criteri statistici e scientifici.

### Art.7

#### Organizzazione

1. La Giunta comunale costituisce la Commissione temporanea preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Commissione è così composta:





- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Membri componenti la Commissione consiliare affari istituzionali e generali;
- c) Segretario comunale;
- d) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e, eventualmente, da consulenze:
  - a) i contenuti sostanziali del questionario;
  - b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

#### 4. La Commissione

- a) approva il testo definitivo del questionario;
- b) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- c) sovrintende alle seguenti operazioni:
  - all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;
  - alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale.

#### Art.8

#### Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al



Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione di scrutinio.

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti dall'apposito regolamento.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.



## NORME GENERALI

### Art.9

#### Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini residenti del Comune (che abbiano compiuto il 18° anno di età e per i quali non sussistano condanne penali che osterebbero all'iscrizione nelle liste elettorali) esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

### Art.10

#### Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. I referendum locali non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto. Le consultazioni referendarie debbono tenersi ad intervalli di almeno 12 mesi l'una dall'altra.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica da febbraio ad aprile.
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dalla Giunta, sentita la conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a

nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### Art.11 Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco previo parere del Comitato dei Garanti:
  - a) per iniziativa di 4/5 dei Consiglieri Comunali;
  - b) per iniziativa di 1/10 dei cittadini residenti (che abbiano compiuto il 18° anno di età e per i quali non sussistano condanne penali che osterebbero all'iscrizione nelle liste elettorali);
  - c) per iniziativa di 3/4 dei Consigli di Circostrizione;
2. Il procedimento per l'attuazione del referendum è stabilito dai successivi articoli.

#### Art.12 Procedimento referendario

1. Coloro che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno tre persone ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Per la costituzione del Comitato promotore è necessario:
  - a) per iniziativa dei cittadini: la sottoscrizione dell'uno per cento dei cittadini residenti del Comune (che abbiano compiuto il 18° anno di età e per i quali non sussistano condanne penali che osterebbero all'iscrizione nelle liste elettorali);
  - b) per iniziativa dei consiglieri comunali: la sottoscrizione di almeno 5 di essi;
  - c) per iniziativa dei consigli circoscrizionali: la proposta di almeno tre di essi deliberata a maggioranza dei presenti.




Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca entro dieci giorni il Comitato dei garanti per i referendum composto dal:
  - a) Difensore civico comunale;
  - b) Giudice di pace del mandamento o della circoscrizione o funzionario del C.R.C..
  - c) Segretario comunale;

il quale entro quindici giorni si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. Il Comitato, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro cinque giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze del Comitato dei garanti sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni sono comunicati al Sindaco e al rappresentante del Comitato dei promotori, che possono assistere alle adunanze.
5. Le decisioni del Comitato dei garanti sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro quarantacinque giorni da quello di presentazione della richiesta.
6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.




7. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, o 4/5 dei Consiglieri Comunali o 3/4 dei consiglieri circoscrizionali. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di San Giuliano Milanese - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, secondo le norme vigenti.
11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte



dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare il Comitato dei garanti per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. Il Comitato verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Accertata la regolarità della documentazione, il Comitato dichiara ammessa la richiesta dei referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
13. Il Sindaco e la Giunta, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria assumono i necessari provvedimenti.
14. Gli atti deliberativi contengono il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art.10 del presente regolamento.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

## Capo V

### LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

#### Art.13


##### Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad 1/3 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U.20 marzo 1967, n.223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La prima Commissione consiliare verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

#### Art.14

##### Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione a quanto stabilito dall'art.70 (comma 10) dello Statuto. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dall'anno successivo.
2. Il provvedimento è adottato dalla Giunta almeno 60 giorni



A handwritten signature or mark, possibly a stylized cross or star, written in ink.



prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.10. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al Comitato garanti per i referendum, alla I^ commissione consiliare, all'ufficio del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.


3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Comitato dei garanti con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e , ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.



Art.15

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Il Comitato può concludere accordi con l'Amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo è sottoscritto dalle parti il referendum non ha luogo.
2. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione della Giunta, al Comitato dei garanti, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes.

**Capo VI**  
**ORGANIZZAZIONE E**  
**PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

**Art.16**  
**Organizzazione**

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune, ai sensi dell'art.33, comma 5, lett.e), dello Statuto, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

**Art.17**  
**I certificati elettorali**

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or similar character.

**Art.18**  
**L'ufficio di Sezione**

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice Presidente e da un segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95, modificata dalla Legge 21 marzo 1990, n.53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla Legge 21 marzo 1990, n.53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della citata Legge 21 marzo 1990, n.53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum.

**Art.19**  
**Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n.761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del giorno antecedente la votazione come stabilito dall'art.41, terzo comma del T.U. 30 marzo 1957, n.361.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi




-17-

possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigilati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.




  
- 18 -

## Art.20

### Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai tre membri dell'ufficio elettorale e da due Consiglieri comunali di cui uno appartenente alla minoranza, designati dal Sindaco. L'Ufficio è presieduto dal Segretario comunale o suo delegato.
2. l'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al 3° comma dell'art.13.
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno trattenuto dal Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione garanti per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i




reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. Il Comitato, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del segretario comunale allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato dei garanti per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:


- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
- b) ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum, ai capi gruppo ed al Comitato dei garanti;
- c) al Comitato promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato garanti.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e del Comitato per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Comitato e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991, ed eventuali successive modifiche per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum. Al Comitato dei garanti viene corrisposto un onorario a seduta di pari importo al compenso per sentenza del Giudice di pace.



9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza del Comitato per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.





**Capo VII**  
**LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

**Art.21**


**Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

1. I Sindaci mettono a disposizione, per la propaganda elettorale, del Comitato promotore o del Consiglio comunale, se ne è il promotore, appositi spazi.
2. Possono chiedere spazi anche i gruppi consiliari del Comune, Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. Il Sindaco provvederà all'assegnazione degli spazi entro i due giorni successivi a quanto stabilito dal comma precedente.
4. La propaganda è disciplinata dalla Legge 4 aprile 1956, n.212, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art.22**

**Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della legge 4 aprile 1956, n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della legge 24 aprile 1975, n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge 4 aprile 1956, n.212, nel testo sostituito dall'art.8 della Legge 24 aprile 1975, n.130.



**Capo VIII**  
**ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

**Art.23**  
**Provvedimenti del Consiglio Comunale**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
2. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire, o di aderire solo in parte al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

**Art.24**  
**Informazione dei cittadini**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Capo IX  
DISPOSIZIONI FINALI

Art.25  
Disciplina del procedimento referendario


1. In deroga alla disciplina fissata in via generale del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art.26  
Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art.27  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di controllo, in conformità all'art.46 della Legge 8 giugno 1990, n.142.




COMUNE S. GIULIANO MIL.  
REFERENDUM CONSULTIVO  
DEL \_\_\_\_\_

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE  
\_\_\_\_\_  
TIMBRA

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Il presente Regolamento è stato approvato con  
deliberazione del C.C. n.76 del 5.10.1993 .



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Renato Castagna)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes.

Il presente regolamento è stato ripubblicato in  
data 8.11.1993 per ivi rimanere a tutto il giorno  
8.12.1993.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Renato Castagna)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes.